

STATUTO

ROMA 8 SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTE PORZIO CATONE RM VA DI
FONTANA CANDIDA 17/19

Numero REA: RM - 1090750

Codice fiscale: 08372961006

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-12-2022 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita con sede nel Comune di MONTE PORZIO CATONE Via
di Fontana Candida n. 19 - la Società Cooperativa sociale a
mutualità prevalente, denominata: "ROMA 8 SERVICE Società Coo-
perativa Sociale".

La Cooperativa potrà istituire, uffici amministrativi e/o sta-
bilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria
ne' succursale anche altrove.

La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori
nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile.

ARTICOLO 2

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà es-
sere prorogata con delibera dell'Assemblea con le maggioranze
di legge per la straordinaria.

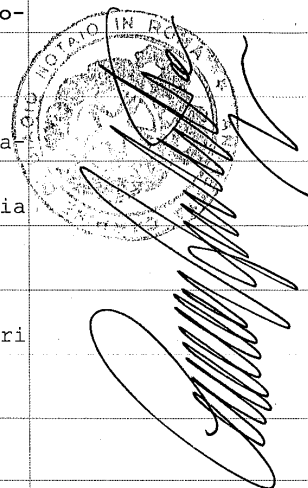
TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 3

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991,
non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse
generale della comunità alla promozione umana e
all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo
spirito mutualistico e solidaristico mediante:

Allegato "A"
Ripertorio N° 39741
Raccolta N° 25343



Alessandro Branchi

- lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali, o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate così come elencate dall'articolo 4 della citata Legge nr.381/1991 e sue eventuali e successive modificazioni e/o integrazioni.

La Cooperativa inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

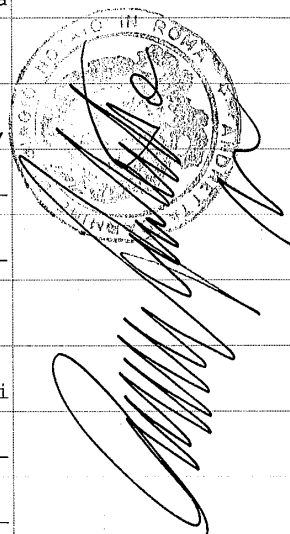
Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto:

- gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per

conto terzi le seguenti attività, finalizzate all'inserimento

lavorativo di persone svantaggiate:

- Pulizie civili ed industriali, disinfezione, portierato e vigilanza non armata, disinfestazione e derattizzazione;
- Facchinaggio e movimentazione materiali e merci con e senza mezzi ausiliari;
- Lavori di cura e manutenzione del paesaggio, giardinaggio, custodia, realizzazione e gestione di spazi di verde pubblico e privato, di condomini e complessi sportivi e ricreativi;
- Lavori di edilizia privata e pubblica, costruzioni edili civili ed industriali, movimento terra, acquedotti e fognature, pubblica illuminazione, demolizione fabbricati e manutenzione, edilizia stradale, pittura edile civile ed industriale, restauro e ristrutturazione di stabili, edifici ed abitazioni nonché manutenzione e riparazione degli stessi;
- Somministrazione di alimenti e bevande, gestione di mense o refezioni e punti di ristoro anche ambulanti;
- servizio di trasporto di cose e persone. Tale servizio potrà essere svolto per mezzo di automezzi di proprietà della società ovvero di terzi. Autotrasporto in conto proprio e per conto terzi;
- Attività di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata e riciclo materiali di ogni genere;



Redi

Assessorato

- Lavori di forestazione in genere e gestione delle aree boschive;

- Gestione di centri sportivi polifunzionali

- Disbrigo pratiche, copisteria, archiviazione dati, riordino e gestione di archivi e biblioteche;

- Gestire servizio affissioni, custodia di parcheggi e di immobili, spiagge, ed ogni cosa relativa al verde pubblico, svolgere lavori di sterramento, pulizia e manutenzione di parchi, giardini, strade e canali.

- organizzare e gestire corsi di formazione professionale e culturale, di progetti di ricerca scientifica e culturale, anche in collaborazione con Enti pubblici e Privati;

- favorire l'aggiornamento professionale tramite incontri, discussioni periodiche sulle pratiche e prospettive di lavoro, tramite lezioni e conferenze svolte in collaborazione con gli operatori dell'Ente pubblico, incontri con altre cooperative, con le istituzioni culturali e sindacali;

- assunzione di ogni altra iniziativa che abbia attinenza con i predetti scopi e che possa in qualsiasi modo contribuire all'incremento della cooperazione e della mutualità tra i soci.

La Cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa sociale, così come previsto dalle leggi vigenti in materia, può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali e la

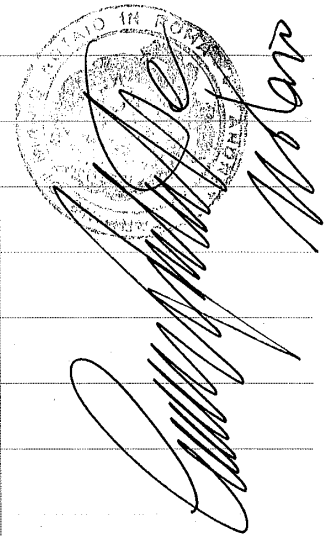
minore produttività causata dall'integrazione di persone con ridotta capacità lavorativa.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Cooperativa può svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, compresi acquisto, affitto, leasing e acquisizione in qualsiasi altra forma prevista dalla legge di immobili o quant'altro necessario per la realizzazione delle attività e, più in generale, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi enunciati e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

La società ove necessario si avvarrà di professionisti abilitati e richiederà tutte le autorizzazioni amministrative che le disposizioni applicabili dovessero rendere obbligatorie.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa potrà:

- 1) stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati utili alla realizzazione degli scopi sociali anzidetti;
- 2) partecipare a licitazione e a trattative private, nonché a gare d'appalto se in possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente;
- 3) aderire e partecipare all'attività di Enti, organismi economici e consortili diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigio-



Bernardi

Alessandro

namenti ed il credito;

4) richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione. La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;

5) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito dei soci ed agli Enti cui la società aderisce;

6) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio nei soci svolgendo attività, disciplinata da apposito regolamento interno, di raccolta del risparmio dei soci stessi ed effettuata ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma;

7) predisporre tutte le iniziative di natura culturale, sociale, sportiva, turistica e ricreativa necessarie a raggiungere, direttamente o indirettamente, gli scopi sociali;

8) promuovere la costituzione di cooperative fornendo alle

stesse la necessaria assistenza;

9) accettare donazioni, assumere cointeressenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in altre imprese, anche se costituite in forma non cooperativa e dare adesioni ad altri Enti o organismi economici, morali, culturali.

La società può avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.

Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti Interni.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi delle mutualità senza scopo di lucro.

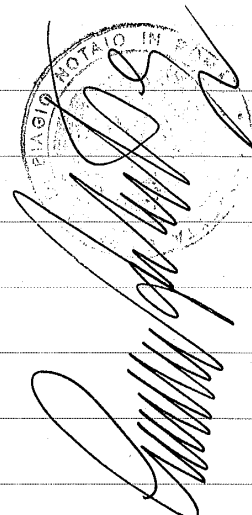
Per ciò stesso la Cooperativa potrà aderire ad una associazione nazionale di categoria su delibera dell'organo amministrativo.

Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dall'Organo amministrativo o dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

I soci lavoratori della Cooperativa:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;



Alexandro Bernorelli

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. Il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte. Si applica in ogni caso la L. 3 Aprile 2001, n. 142.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 4

Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso del requisito della preparazione teorica e pratica nonché della capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;

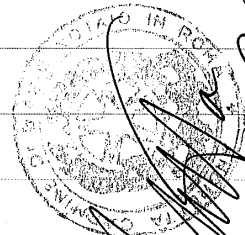
b) soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91;

c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91, il cui numero non può superare quello previsto dalla legge;

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui al presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.



Alexandro Benozzi

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata, nei limiti di legge, in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art.2476 comma due e tre del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti

nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportuni-
tà del suo inserimento nell'impresa;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente
alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo ammi-
nistrativo anche prima della scadenza del periodo di formazio-
ne fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenen-
te alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di
recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai preceden-
ti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci
ai sensi del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore de-
ve essere comunicato all'interessato e annotato a cura
dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

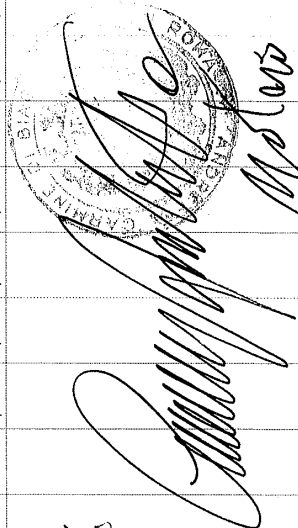
Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non
previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni
dei soci lavoratori.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro soci
in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indica-
te.

ARTICOLO 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'or-
gano amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed
elementi:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, citta-



Alexander Borovik

dinanza;

b) precisazione della effettiva attività di lavoro;

c) il numero delle quote ciascuna del valore nominale non inferiore nè superiore ai limiti di legge, che si propone di sottoscrivere il cui complessivo ammontare, al valore nominale non dovrà superare il limite massimo fissato dall'art. 2525 del cod. civ.;

d) versamento dell'eventuale sovrapprezzo;

e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

L'organo amministrativo accertata l'esistenza dai requisiti di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 7, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 6.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

In caso di reiezione della domanda di ammissione, gli amministratori debbono motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati

nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci. Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60 giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.

ARTICOLO 6

I soci sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 23;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 Codice Civile.

ARTICOLO 7

Non possono, salvo autorizzazione dell'organo amministrativo, divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

TITOLO IV

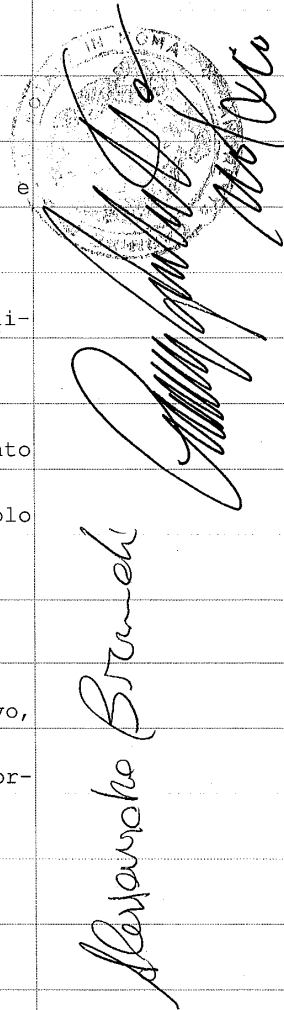
RECESSO - ESCLUSIONE

ARTICOLO 8

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte.

ARTICOLO 9

I soci, possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissio-



Handwritten signature and circular stamp of Roma 8 Service Societa' Cooperativa Sociale. The stamp is circular with the text 'ROMA 8 SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE' around the perimeter. The signature is written in cursive over the stamp.

ne, o in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ARTICOLO 10

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo amministrativo nei confronti del socio:

a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico.

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperati-

va, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo.

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 7;

d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 primo comma del codice civile;

e) nel caso di mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione cooperativa.

Salvo contraria deliberazione approvata dall'Organo Amministrativo all'esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con la Cooperativa.

Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro 60 giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

ARTICOLO 11

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste

Handwritten signatures and stamps:
- A large, stylized signature in black ink.
- A circular stamp with the text "ROMA 8 SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" and "Codice fiscale: 08372961006".
- The word "Bernocchi" written vertically in black ink.
- The word "Alessandro" written vertically in black ink.

di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ARTICOLO 12

I soci receduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 25 del presente statuto e decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

In ogni caso l'Organo Amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corrispondenza dei relativi interessi legali.

ARTICOLO 13

In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso

100-443886-100

Alvarado Bernack

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 12 e 13.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la so-

cietà per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

TITOLO V

SOCI SOVVENTORI

ARTICOLO 15

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

ARTICOLO 16

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

ARTICOLO 17

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso

deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

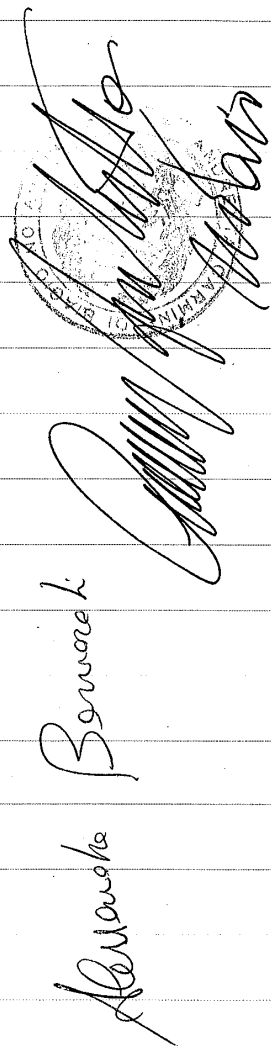
ARTICOLO 18

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.



The block contains handwritten signatures and a circular stamp. The stamp is partially legible and appears to be an official seal. There are several signatures, including one that looks like 'Bernardi' and another that looks like 'Alessandro'.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

ARTICOLO 19

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO VI

TRATTAMENTO DEI SOCI

ARTICOLO 20

Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili.

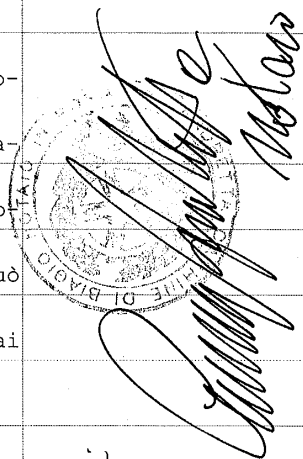
Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo amministrativo è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze di legge.

ARTICOLO 21

Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci



Bonware

Alenara

con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammisione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile.

TITOLO VII

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 22

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote. Il valore di ciascuna quota non può essere né inferiore né superiore ai limiti di legge, ed è stabilito in Euro 25,00 (venticinque/00).

Nessun socio potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge.

b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzati di gestione di cui all'art.25;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;

d) da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o

investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.

Stante la prevalenza della mutualità:

- è fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2 punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.

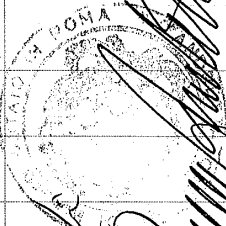
ARTICOLO 23

Il capitale sociale sottoscritto in denaro dovrà essere versato nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ARTICOLO 24

Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del c.c. e con le modalità previste nel medesimo articolo.


Handwritten signature: Alessandro Penore
Handwritten signature: [illegible]

In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto. Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni:

- Il socio che intenda vendere le proprie quote dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la propria volontà di alienare le proprie quote.

Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione inviando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso.

Durante la pendenza del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile.

Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed effettivo valore delle quote, i soci che hanno esercitato la prelazione, entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di ricorrere al Collegio Arbitrale, promovendone la costituzione con richiesta indirizzata al Presidente del Tribunale del luogo in cui la Società ha la sede legale che provvederà a nominare tre arbitri che, riunitisi in collegio, funzioneranno con i criteri di cui all'art. 39 del presente statuto da parte del Presidente del Tribunale.

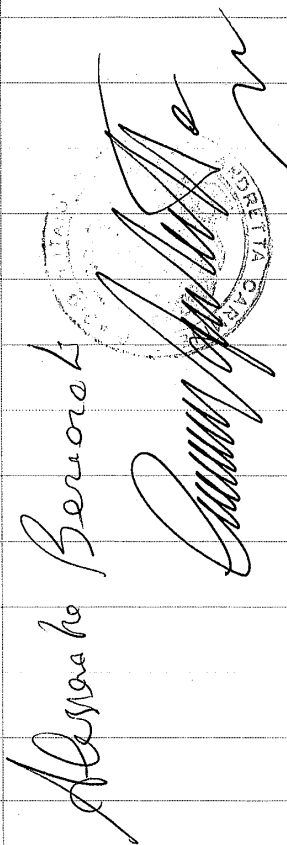
Il Collegio Arbitrale provvederà a determinare il corrispettivo dovuto per la cessione delle quote in rapporto al valore effettivo e reale della società e ne darà comunicazione a mezzo raccomandata R.R. al socio alienante e al socio o ai soci esercitanti il diritto di prelazione.

Le quote del socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di essi.

ARTICOLO 25

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compiersi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.



Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati;

a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;

b) una quota alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;

c) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo previsto dalla legge.

d) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria.

L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c) e d) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera d.

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle presta-

zioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società. Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa:

- 1) di distribuirli in denaro o in natura;
- 2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute.

TITOLO VIII

ORGANI SOCIALI

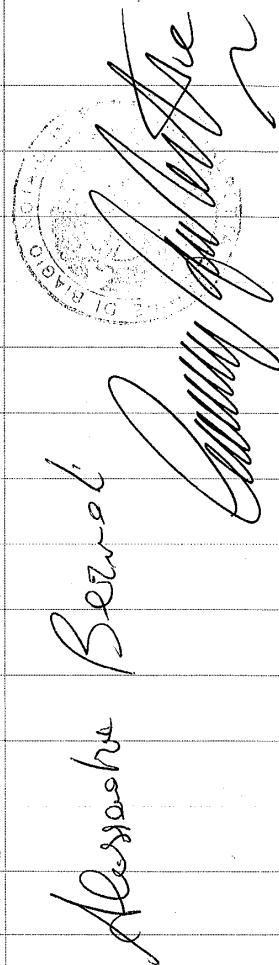
ARTICOLO 26

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 27



A handwritten signature in black ink is written over a circular purple stamp. The stamp contains the text "ROMA 8 SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" and "Codice fiscale: 08372961006". The signature appears to be "Alessandro Berardi".

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopra detti, anche con altri mezzi (telefax, e-mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che l'avviso di convocazione venga effettuata mediante altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti o consta che siano informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra

i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

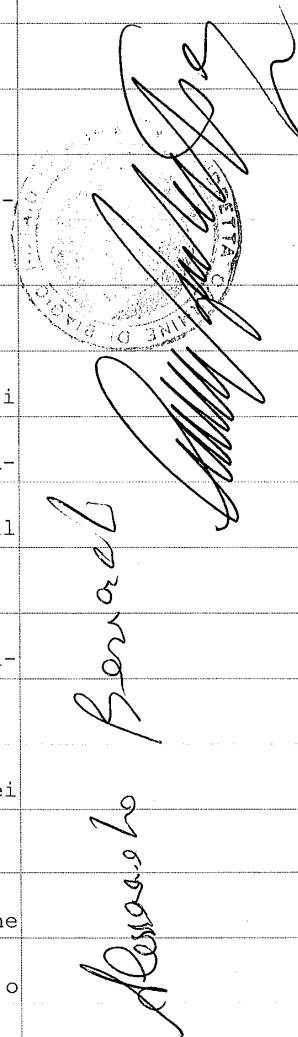
ARTICOLO 28

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo Amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Col-



Handwritten signature and circular stamp of ROMA 8 SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. The stamp is circular with the text 'ROMA 8 SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE' around the perimeter. The signature is written in black ink over the stamp.

legio sindacale (ove esistente), o da almeno un terzo dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo senza ritardo.

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ARTICOLO 29

L'assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili, spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta tranne che nei casi di cui all'art. 2479 numeri 4 e 5 c.c. nonché per deliberare sullo scioglimento della cooperativa e sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei soci della società aventi diritto al voto.

ARTICOLO 30

Per le votazioni si procederà comunque sempre con scrutinio palese.

ARTICOLO 31

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da

un altro socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di tre soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.

ARTICOLO 32

L'assemblea, è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero da un socio eletto dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.

Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 33

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i

soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina e comunque nei limiti di legge e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili, nei limiti di legge.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile nonchè i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mutualistici con i soci.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni 90 giorni, nonchè tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo posta elettronica, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
A parità di voti prevale il voto del Presidente.	
In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio	
provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione.	
L'Organo Amministrativo e' investito dei più ampi poteri per	
la gestione della società.	
Spetta, pertanto a titolo esemplificativo all'Organo ammini-	
strativo:	
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
b) redigere i bilanci consuntivi;	
c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;	
d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere ine-	
renti all'attività'; fra gli altri vendere, acquistare, permu-	
tare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie	
facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle	
ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso	
leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico e pri-	
vato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo	
scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa	
l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie	
anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avalla-	
re, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e carto-	
lari in genere;	
e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative pri-	
vate per opere o servizi inerenti l'attività' sociale e stipu-	

lare i relativi contratti;

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed

ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;

g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti;

h) assumere e licenziare il personale della società, fissando-
ne le mansioni e le retribuzioni;

i) deliberare circa l'ammissione il recesso e l'esclusione dei
soci, con deliberazione motivata.

l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e
straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di
quelli che, per disposizioni della legge, o del presente Sta-
tuto, siano riservati all'assemblea generale;

m) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabili-
menti operativi non aventi carattere di sede secondaria ne' di
succursale.

ARTICOLO 34

La rappresentanza e la firma sociale spettano al Presidente
del Consiglio di Amministrazione ovvero agli amministratori
delegati nei limiti della delega. Al Presidente sono attribui-
ti, inoltre, i seguenti poteri: compiere ogni e qualsiasi at-
to o attività o dichiarazione necessaria o connessa o collega-
ta, nessuna esclusa, alla partecipazione della cooperativa a
gare di appalto in qualsiasi forma organizzate e da chiunque
indette, con potere di sottoscrivere ogni e qualsiasi atto o
dichiarazione, nessuno escluso; sottoscrivere contratti con-

nessi all'oggetto ed all'attività della Cooperativa con soggetti pubblici e privati.

ARTICOLO 35

IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, se nominato esercita le funzioni previste dall'art 2403 cc; è composto di tre membri effettivi, soci o non soci; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

I sindaci devono essere scelti con i criteri indicati dall'art 2397 c.c.

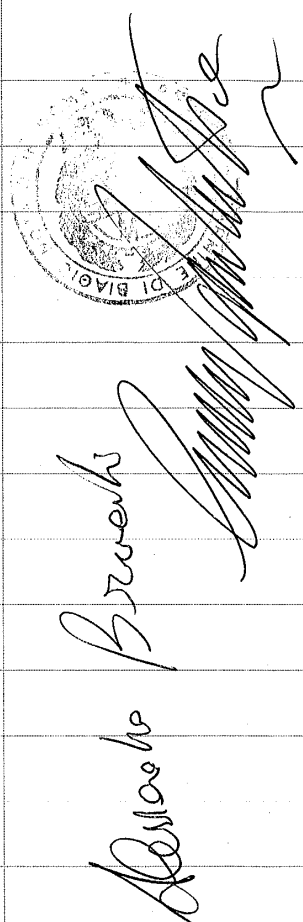
Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal presente statuto per le adunanze consiglio di amministrazione.

Il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale (ovvero un cinquantesimo se la cooperativa fa



ricorso al mercato del capitale di rischio).

All'azione di responsabilità nei confronti del collegio sindacale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto relative alla responsabilità degli amministratori.

La denuncia di gravi irregolarità della gestione è presentata al tribunale con ricorso presentato da tanti soci che rappresentino un decimo (ovvero un ventesimo se la cooperativa fa ricorso al mercato del capitale di rischio) del capitale sociale.

ARTICOLO 36

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un Revisore legale o di una società di Revisione, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile. In tal caso deve essere integralmente costituito da Revisori legali iscritti nel registro istituito presso il Ministero competente.

Qualora sia obbligatorio per legge, il controllo contabile sulla cooperativa è esercitato da un Revisore legale o da una società di Revisione iscritti presso il Registro istituito presso il Ministero competente, nominati e funzionanti a norma di legge.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 37

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ARTICOLO 38

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO X

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 39

Tutte le controversie, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale che dovessero insorgere tra soci, oppure tra soci e società, ivi espressamente comprese anche quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, e le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti saranno rimesse al giudizio di tre arbitri nominati su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

Gli arbitri giudicheranno secondo diritto ai sensi degli

artt.816 e ss. del codice di procedura civile e degli

artt.34,35 e 36 del D.Lgs. n.5/2003.

Il lodo è impugnabile ai sensi degli artt.827 e ss. del codice
di procedura civile.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 40

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

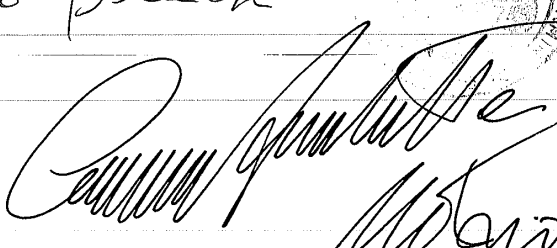
ARTICOLO 41

La Cooperativa è a mutualità prevalente ai sensi dell'art.111 septies att. trans. cc. ed adotterà le norme previste della legge per le società a responsabilità limitata, ai sensi degli articoli 2519 e 2522 del codice civile.

ARTICOLO 42

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in materia di cooperative sociali ed in quanto compatibili le norme del codice civile.

Alessandro Branchi

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE
SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS. N. 82
DEL 7 MARZO 2005 MODIFICATO DALL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 235
DEL 30 DICEMBRE 2010.